

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa n. 12
29/04/2019**

FATTURA ELETTRONICA – news

Fattura Elettronica – ESPORTAZIONI

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 130 del 24.4.2019, ha confermato che è possibile emettere fattura elettronica, su base facoltativa, per le cessioni all’esportazione ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72 [esportazioni dirette], non essendo più obbligatoria l’apposizione del “**visto uscire**” sulla fattura da parte della Dogana di uscita dei beni dal territorio della Ue.

Inoltre, per le cessioni all’esportazione non è dovuta la presentazione del c.d. “**esterometro**”, trattandosi di operazioni già documentate mediante bolletta doganale di esportazione.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguardava un esportatore che aveva scelto di emettere fatture in formato elettronico per tali operazioni e che si trovava di fronte all’impossibilità di allegare al file XML l’**identificativo della bolletta** doganale di esportazione (documento il quale, a sua volta, richiede che sia stata emessa la fattura).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

- la FE, emessa mediante Sistema di Interscambio (SdI), non è obbligatoria per le esportazioni, trattandosi di operazioni nei confronti di cessionari non residenti né stabiliti in Italia;
- la FE può comunque essere emessa tramite SdI, su base opzionale da parte del cedente, secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, avendo cura di inserire un **codice destinatario convenzionale** “XXXXXXX”.

Qualora la FE sia emessa facoltativamente ai fini della prova delle cessioni all’esportazione, è sufficiente il **rilascio** del codice **MRN** da parte della Dogana di esportazione, a seguito della presentazione del DAE (codice MRN poi verificabile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, interrogando il sistema AIDA). In vigore del Regolamento Ce n. 1875/2006, la prova dell’uscita dei beni dalla Ue, spediti o trasportati dal cedente, non richiede più obbligatoriamente il visto sul documento cartaceo da presentarsi alla Dogana di uscita. **Si consiglia di stampare o comunque salvare copia del codice MRN di uscita.**

Per quanto concerne, invece, la **comunicazione transfrontaliera** o “esterometro”, non è dovuta la trasmissione dei dati delle cessioni all’esportazione. Lo dispone la stessa norma istitutiva dell’adempimento (art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015), la quale esclude dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”, come avviene nel caso delle esportazioni con la presentazione del **DAE**.

Fattura Elettronica – ESPORTAZIONI TRIANGOLARI

Resta il dubbio se tale prova possa valere anche per le esportazioni “**triangolari**”.

In tal caso, infatti, è attualmente richiesto che il **primo cedente** < non essendo colui il quale espleta le formalità doganali di uscita delle merci dalla UE > fornisca la **prova dell’esportazione** secondo le modalità tradizionali ossia mediante l’apposizione sulla fattura del c.d. “**visto uscire**” da parte dell’Ufficio doganale (Nota Agenzia delle Dogane 27 giugno 2007 n. 3945; C.M. 13 febbraio 1997 n. 35).

Considerato che il primo cedente è comunque obbligato ad emettere FE (trattandosi di un’operazione nei confronti di un soggetto residente o stabilito in Italia), dovrebbe venire riconosciuta la possibilità di **provare l’uscita** dei beni dal territorio Ue, ai fini del regime di non imponibilità, mediante la verifica del MRN, sempre che tale informazione sia effettivamente rilasciata dal promotore (secondo cedente). In questo senso potrebbe risultare utile il principio della risposta ad interpello pubblicata ieri, nella misura in cui riconosce la validità del MRN, in luogo del “visto uscire”, al fine di superare le “criticità” nei casi di fattura emessa in formato elettronico.

Peraltro, la presentazione delle fatture in Dogana (in regime di non imponibilità) è curata, tipicamente, dal secondo cedente, il quale è in possesso della sola **copia cartacea** della fattura elettronica emessa dal proprio fornitore (primo cedente).

In base alla risposta ad interpello n. 130, appare chiaro che il promotore (secondo cedente) può emettere fattura elettronica su base facoltativa e che, in ogni caso, non è tenuto alla presentazione dell’esterometro, essendo la propria cessione documentata mediante bolletta doganale.

Resterebbero, però, ancora da definire le modalità riconosciute dagli Uffici affinché il primo cedente possa provare l’uscita dei beni dal territorio Ue e, in particolare, se possa risultare sufficiente l’apposizione del “visto uscire” sulla copia cartacea della FE emessa al secondo cedente (promotore della triangolazione). Su questo ultimo punto l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa. Tuttavia, allo stato, appare l’unica soluzione percorribile.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com